



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 15/05/2020

**OGGETTO:ORDINANZA DISCIPLINANTE GLI ORARI DELLE DI ATTIVITA' DI
ACCONCIATURA E DI ESTETISTA**

IL SINDACO

- Viste le disposizioni normative emanate dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno sospeso l'esercizio delle attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.;
- Vista la richiesta avanzata dalle Associazioni di Categoria CONFARTIGIANATO e CNA, assunta al Protocollo Generale del Comune di Forlì in data 13/05/2020, Prot. n. 37324, con la quale viene segnalato dalla categoria del benessere e dei servizi alla persona, la necessità di derogare al regolamento comunale attualmente vigente che disciplina le attività di estetista e acconciatore relativamente a orari e chiusure al fine di consentire una più ampia apertura a dette attività, una volta che ne verrà disposta la riapertura;
- Premesso che le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate da apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11 marzo 2014 (Codice VI, Titolo II);
- Richiamata la vigente ordinanza sindacale prot. n. 25767 del 30/03/2010 disciplinante gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatori ed estetista, che, tra l'altro, non consente l'esercizio dell'attività nelle giornate festive, limita le aperture domenicali e fissa l'orario di apertura dalle ore 8,00 alle ore 21,00;
- Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19, che hanno comportato la sospensione pressoché generalizzata dei servizi di cura alla persona, compresi quelli di acconciatura e di estetista, e ritenuta la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile quando gli organi competenti disporranno la ripartenza di queste attività;
- Richiamate le norme (D.Lgs. 59/2010; D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40; Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, conv. con mod. in Legge 14 settembre 2011, n.148; Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; D.L. 24.01.2012, n.1; Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35) che sono state assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito nella sostanza la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;
- Ritenute sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per accogliere la richiesta delle Associazioni di categoria e, perciò, per approvare disposizioni in deroga alla sopracitata vigente ordinanza disciplinante l'orario di esercizio delle attività di acconciatura e delle estetiste;
- Richiamato l'art. 50 c. 7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il ruolo di coordinatore e organizzatore degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;

ORDINA

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della fascia oraria 07,00 – 22,00. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura domenicale.
Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.
Rimane l'obbligo di chiusura nelle giornate festive del 02/06, 15/08 e 01/11.
2. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.
3. Salve le sanzioni previste da leggi disciplinanti le diverse materie, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, per le quali non è prevista una specifica sanzione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.
4. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
5. Gli effetti del presente atto decorrono dalla data in cui gli organi competenti disporranno la ripresa delle attività di acconciatore ed estetista, attualmente sospese a seguito dei provvedimenti emergenziali di contrasto all'epidemia da Covid-19, e terminano il 15/11/2020, salve sopravvenute diverse superiori disposizioni normative direttamente applicabili.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente